

La Formazione del **Coordinatore della Sicurezza** (art. 98 e allegato XIV D.Lgs. 81/08)

Ai sensi dell'art. 98 c. 1 e 2 e All. XIV D.Lgs. 81/08 gli Ingegneri devono possedere l'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza di 120 ore.

Il Corso di abilitazione prevede un numero massimo di partecipanti pari a 60 unità per la parte teorica e 30 unità per la parte pratica, la presenza deve essere garantita per almeno il 90% sul monte orario complessivo; solo il modulo giuridico (28 ore) può svolgersi in modalità e-learning (art. 98 c. 3 D.Lgs. 81/08).

L'attività la può svolgere solo chi oltre all'attestato di frequenza possiede attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.

L'aggiornamento è previsto a chi ha già conseguito l'attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza (art. 98 c. 2 e All. XIV D.Lgs. 81/08), è obbligatorio e con cadenza quinquennale (All. XIV D.Lgs. 81/08).

Chi ha conseguito l'attestato prima del 15 maggio 2008 deve aver assolto l'aggiornamento entro e non oltre il 15 maggio 2013; per chi lo avesse conseguito successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, farà fede la data di rilascio di tale attestato (All. XIV D.Lgs. 81/08).

Chi non ha ottemperato all'aggiornamento obbligatorio non perde l'“operatività” finché non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante (Interpello n. 17/2013).

La durata complessiva dell'aggiornamento è di 40 ore che possono essere completate interamente entro il quinquennio o a moduli singoli da svolgersi e completarsi entro il quinquennio (All. XIV D.Lgs. 81/08), la presenza deve essere garantita per tutto il monte orario complessivo (Interpello n. 19/2014).

L'aggiornamento può svolgersi in modalità e-learning (art. 98 c. 3 D.Lgs. 81/08).

Viene riconosciuta anche la partecipazione a Seminari e Convegni (All. XIV D.Lgs. 81/08) sempre che nell'attestato sia specificata la validità all'aggiornamento ai sensi dell'art. 98 e/o All. XIV D.Lgs. 81/08 e comunque con un numero massimo di 100 partecipanti.

I soggetti tenuti a rilasciare gli attestati di formazione base e di aggiornamento sono (art. 98 D.Lgs. 81/08):

- 1) Regioni e Province autonome
- 2) Soggetti privati accreditati presso la Regione o le Province Autonome con corsi accreditati sul sito istituzionale
http://www.regione.umbria.it/documents/18/4015175/2015__ELENCO+_29+SETTEMBRE.xls/cbb1a782-3bc2-4df8-8a74-9a4de353670d
- 3) INAIL
- 4) Istituto italiano di medicina sociale
- 5) **Ordini e Collegi Professionali**
- 6) Università
- 7) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
- 8) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia

La Formazione del **Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** (art. 32 D.Lgs. 81/08)

Gli ingegneri ottengono l'abilitazione frequentando il modulo C, essendo esonerati dalla frequenza dei moduli A e B (art. 32 c. 5 D.Lgs. 81/08) perché acquisiti per mezzo della laurea; pertanto l'aggiornamento decorrerà o dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ovvero 15 maggio 2008, o dalla data di laurea se successiva (ASR 26/06/2012).

Il Corso di abilitazione prevede un numero massimo di partecipanti pari a 30 unità, le assenze massime sono pari al 10% sul monte orario complessivo, dato che si consiglia di prediligere metodologie “attive”, finchè non vi sia un chiarimento formale da parte del Ministero, si sconsiglia di effettuare Corsi abilitanti in modalità a distanza.

E' obbligatorio aggiornare con cadenza quinquennale solo ed esclusivamente il Modulo B (Allegato I punto 2.4.2 ASR 26/01/2006), mentre i moduli A e C costituiscono credito formativo permanente.

L'aggiornamento per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve essere di 60 ore per i macrosettori ATECO 3-4-5-7, è di 40 ore per i macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 mentre è di 28 ore per gli ASPP (Allegato I punto 3 ASR 26/01/2006).

L'ASR 5-10-2006 chiarisce che gli RSPP che volessero aggiornare tutti i macrosettori ATECO devono raggiungere un monte di 100 ore quinquennali.

L'aggiornamento può svolgersi anche per mezzo della formazione a distanza (Allegato I punto 3 ASR 26/01/2006),

Chiunque abilitato entro il 15 maggio 2013, ovvero 5 anni dalla laurea, non abbia provveduto ad ottemperare all'aggiornamento non perde l'abilitazione ma perde la sua “operatività” *“fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”* (ASR 26/06/2012).

I soggetti tenuti a rilasciare gli attestati di formazione base e di aggiornamento sono (Allegato I punto 4.1.1 ASR 26/01/2006, ASR 5/10/2006, art. 32 D.Lgs. 81/08):

- 1) Amministrazioni statali e pubbliche quali Ministeri del Lavoro, della Salute, delle Attività Produttive, Interno e il Formez limitatamente al proprio personale
- 2) Istituzioni Scolastiche Statali limitatamente al proprio personale
- 3) **Ordini e Collegi Professionali** limitatamente ai propri iscritti
- 4) Regioni e Province autonome
- 5) Università
- 6) INAIL
- 7) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- 8) Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni
- 9) Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
- 9) Organismi paritetici
- 10) Soggetti privati accreditati presso la Regione o le Province Autonome con corsi accreditati sul sito istituzionale
http://www.regione.umbria.it/documents/18/4015175/2015__ELENCO+_29+SETTEMBRE.xls/cbb1a782-3bc2-4df8-8a74-9a4de353670d

Si vuole informare che la sovrapposizione di formazione e aggiornamento è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo saranno individuati dalla Conferenza Stato-Regioni con apposito atto, fino ad allora tale articolo di legge non si applica a meno di esplicito richiamo presente sull'attestato rilasciato.

Il Consigliere
Dott. Ing. Andrea Galli